Comune di Portocannone

Provincia di Campobasso

COPIA
DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 30-06-2020

Oggetto: **PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2020. PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **15:45**, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Dott. Caporicci Giuseppe	**P**	**DE SANTIS COSTANTINO**	**P**
Gallo Francesco	**P**	**BECCI PETRA**	**P**
DI LEGGE MICHELE	**P**	**Mascio Luigi**	**A**
ACCIARO CRISTINA	**A**	**Gallo Adamo**	**A**
Musacchio Nicola	**P**	**Di Paola Angela**	**A**
BULMETTI SERAFINO	**P**		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza la sig. **BULMETTI SERAFINO** in qualità di Vice Presidente del Consiglio assistito dalla SEGRETARIA COMUNALE **dott.ssa CONTI Gabriella,** con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n.267/2000 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI, ai sensi dell'art.49 comma 1 e art.147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, i pareri sulla proposta di deliberazione relativa all' oggetto, da parte del Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica e del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, **PARERI FAVOREVOLI**;

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati:

- i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., che contengono la disciplina della TARI;
- in particolare, il comma 652, " Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 654-bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, ATO la tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...;
- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

- il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 22/05/2014 il quale all'articolo 38 comma 1 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

-"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..." (lett. f);
-"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
-"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato ""Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Considerato, inoltre,:

- l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: "5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 in data 28/03/2019, di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2019, stimato in €. 278.016,47 e delle tariffe TARI per lo stesso esercizio finanziario;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

1. di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e posto in allegato alla delibera di C.C. n. 7 del 28.03.2019, che in questa sede si intende recepito e allegato;
2. di quantificare in il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) in €. 278.016,47 e, precisamente, per costi fissi in €. 94.543,00 e variabili in €. 183.473,47, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario per l'esercizio 2019;
3. di dare atto, altresì, che sull'importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, secondo l'aliquota deliberata dalla Provincia di Campobasso;
4. di stabilire che la riscossione, limitatamente all'anno 2020 e in deroga alle previsioni regolamentari, avvenga con le seguenti scadenze: 20.08.2020 – 20.10.2020 – 20.12.2020;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze per il tramite dell'apposito portale web nei tempi e nelle modalità previste dalle norme in materia;

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Vice Sindaco che illustra la proposta di deliberazione;

VISTO il TUEELL;

Con voti espressi nei modi di legge – FAVOREVOLI nr.7; ASTENUTI nr.0; CONTRARI nr.0

DELIBERA

Di approvare la su esposta proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, data l'urgenza, con separata votazione – FAVOREVOLI nr.7; ASTENUTI nr.0; CONTRARI nr.0

DELIBERA

Di dichiarare, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30-06-2020

Delibera Nr. 4

Oggetto:PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2020. PROVVEDIMENTI.

PARERI DI CUI ALL'ART.49 COMMA 1 E ART.147 BIS COMMA 1 D. LGS. N.267/2000

Si esprime parere **Favorevole** sotto il profilo della **REG.TA' TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Portocannone lì **16-06-20**

Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Giagnorio Giuseppe

Si esprime parere **Favorevole** sotto il profilo della **Reg.tà Contabile**

Portocannone lì **16-06-20**

Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Giagnorio Giuseppe

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to BULMETTI SERAFINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.todott.ssa CONTI Gabriella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

[X] E' stata pubblicata all' Albo Pretorio il ai sensi e per gli effetti di cui all' art.124 D. Lgs. n.267/2000.

Portocannone addì

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to Oreste MANES

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(Art.134 D. Lgs. n.267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione é divenuta esecutiva ai sensi di legge il: :

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Portocannone, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa CONTI Gabriella

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa CONTI Gabriella

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Ai fini della determinazione delle tariffe, il Comune si è avvalso della facoltà di incrementare e decrementare del 50% i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999.
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	**KA appl** Coeff di adattamento per superficie *(per attribuzione parte fissa)*	Num uten *Esclusi immobili accessori*	**KB appl** Coeff proporzionale di produttività *(per attribuzione parte variabile)*	*Tariffa fissa*	*Tariffa variabile*
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	60.251,00	**0,75**	407,00	**1,00**	**0,43**	**83,02**
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	33.016,00	**0,88**	224,00	**1,80**	**0,51**	**149.44**
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	25.874,00	**1,00**	180,00	**2,30**	**0,58**	**190,95**
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	25.448,00	**1,08**	165,00	**3,00**	**0,62**	**249,06**
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	4.996,00	**1,11**	35,00	**3,60**	**0,64**	**298,87**
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.824,00	**1,10**	18,00	**4,10**	**0,63**	**340,38**

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	**KC appl** Coeff potenziale di produzione *(per attribuzione parte fissa)*	**KD appl** Coeff di produzione kg/m anno *(per attribuzione parte variabile)*	*Tariffa fissa*	*Tariffa variabile*
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	532,00	**0,52**	**4,55**	**0,76**	**1,13**
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	260,00	**0,74**	**6,50**	**1,07**	**1,62**
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	319,00	**0,52**	**4,55**	**0,75**	**1,13**
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	445,00	**1,55**	**13,64**	**2,25**	**3.40**
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	940,00	**0,99**	**8,70**	**1,44**	**2,17**
2 .7	CASE DI CURA E DI RIPOSO	200,00	**1,20**	**10,54**	**1,74**	**2,63**
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	537,00	**1,05**	**9,26**	**1,52**	**2.31**
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	100,00	**0,63**	**5,51**	**0,91**	**1,37**
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	675,00	**1,16**	**10,21**	**1,68**	**2,55**
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	438,00	**1,52**	**13,34**	**2,20**	**3,33**
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	876,00	**1,06**	**9,34**	**1,54**	**2,33**
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	472,00	**1,45**	**12,75**	**2,10**	**3,18**
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1.973,00	**0,86**	**7,53**	**1,25**	**1,88**

2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	624,00	0,95	8,34	1,38	2,08
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	108,00	4,09	35,99	5,93	8,98
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	554,00	3,16	27,80	4,50	6,93
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	297,00	2,80	24,68	4,06	6,16
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	75,00	3,50	30,82	5,08	7,69